CONTRATTO DI APPALTO

AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI AFFERENTI AL PROGETTO CD. "VITTORIANO, ALA FORI IMPERIALI (GIÀ ALA BRASINI): RESTAURO DELLE STRUTTURE, ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI E RECUPERO DELLE FUNZIONI DIDATTICO-ESPOSITIVE"

C.I.G.: BA3FEDA9FD

C.U.P.: F87G19000050001;

C.U.P.: F83D20008220001;

C.U.P.: F85I14000340001;

C.U.P.: F84E20002920001;

C.U.P.: F87B24000910001

Il presente contratto è concluso in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 18, co. 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 così come integrato e modificato dal Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (di seguito, "***Codice dei Contratti***").

VIVE- Vittoriano e Palazzo Venezia, con sede in Roma, Piazza San Marco n. 49 codice fiscale/ Partita IVA 96477020588, rappresentato ai fini del presente atto dalla Dott.ssa, che interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di Direttrice generale, giusta i poteri conferitigli dalla determina di nomina prot. n. 0138085 del 29 aprile 2025, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Roma, Piazza San Marco n. 49 (nel seguito, per brevità, anche "Ente Concedente")

E

il Sig. Ambrosio Ruggiero [redacted] in qualità di legale rappresentate dell'impresa **CO.GES.AP. SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO** con sede legale in Napoli (NA), via Agostino De Pretis n. 88Codice fiscale e Partita IVA 06798411218, numero di iscrizione 06798411218 nel Registro delle Imprese di Napoli, che agisce giusto mandato collettivo speciale di rappresentanza e procura, quale Capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese costituito ai sensi degli articoli 65 e 68 del Codice dei Contratti, con atto autenticato nella firma per notaio Dott.ssa Clara Caranna in Napoli, rep. 2572/racc. 1345 in data 07/10/2026, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1. impresa DEMO RESTAURI SRL, con sede in Napoli (NA), Via Agostino Depretis 88;
2. impresa MANZO MARINA, con sede in Napoli (NA), Via del Parco Grifeo 45;

(di seguito anche "Appaltatore" e, congiuntamente al VIVE- Vittoriano e Palazzo Venezia, "le Parti").

PREMESSO CHE

a) la procedura di gara per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori afferenti al progetto cd. "Vittoriano, ala fori imperiali (già Ala Brasini): restauro delle strutture, adeguamento degli impianti e recupero delle funzioni didattico-espositive" è stata indetta dall'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia (di seguito, "***Invitalia***"), la quale ai sensi degli articoli 62 e 63 del Codice dei Contratti opera in qualità di Centrale di Committenza con funzione di Stazione Appaltante, per l'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto secondo quanto stabilito nella Convenzione sottoscritta in data 05/07/2024 tra l'Istituto Vittoriano e Palazzo Venezia con sede legale in Roma, Piazza San Marco, 49, 00186 – Roma, Codice Fiscale 96477020588, (di seguito il "***VIVE***") e Invitalia;

b) il presente appalto trova copertura nell'ambito delle risorse individuate da: Importo di finanziamento di 2.725.615,46 € a valere sulle risorse stanziate dalla Legge n. 190/2014, art. 1, commi 9-10 – CUP F87G19000050001; importo di finanziamento di 3.000.000,00 € a valere sulle risorse del programma "Grandi Progetti Beni Culturali" del Ministero della cultura (programmazione risorse residue annualità 2022 e ulteriori risorse annualità 2020, 2021 e 2022) – CUP F83D20008220001; importo di finanziamento di 210.000,00 € a valere sulle risorse stanziate dalla L. 190/2014 – Programma triennale 2016-2018 Progetto speciale sicurezza – CUP F85I14000340001; importo di finanziamento di 110.000,00 € a valere sulle risorse stanziate con D.M. 196/2021 – Rimodulazione fondi POIn/FESR – CUP F84E20002920001; importo di finanziamento di 2.000.000,00 € a valere di programmazione finanziata ai sensi dell'art.1, comma 9 e 10, della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di stabilità 2015 – annualità 2025 -2027) - C.U.P.: F87B24000910001.

c) ai sensi dell'articolo 15, co. 1, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante ha individuato la Dott.ssa Edith Gabrielli, in qualità di Direttrice Generale del VIVE, quale Responsabile unico del progetto (di seguito, "*RUP*");

d) con determina a contrarre n. 6 prot. 0024655 del 30.01.2026 si è stabilito di procedere all'affidamento dell'Appalto mediante procedura di gara APERTA PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI AFFERENTI AL PROGETTO CD. "*VITTORIANO, ALA FORI IMPERIALI (GIÀ ALA BRASINI): RESTAURO DELLE STRUTTURE, ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI E RECUPERO DELLE FUNZIONI DIDATTICO-ESPOSITIVE*", esperita ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli articoli 71 e 50, co. 1, lett. d), secondo periodo, 132 e 133 del Codice dei Contratti del Codice dei Contratti, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

e) la procedura di gara è stata indetta mediante pubblicazione sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito "*A.N.AC.*") in data 04/02/2026;

f) con provvedimento prot. n.0240932 del 03.08.2026 la Stazione Appaltante ha provveduto a disporre l'aggiudicazione in favore dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 17, co. 5, del Codice dei Contratti;

g) la Stazione Appaltante ha provveduto altresì a comunicare in data 03.08.2026 a tutti i partecipanti gli esiti della procedura di gara, ai sensi dell'articolo 90, co. 1, del Codice dei Contratti;

h) L'Appaltatore è iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, di cui all'articolo 1, co. 52, della L. n. 190/2012 (cd. *White List*) e, pertanto, la documentazione antimafia di cui agli articoli 84, co. 3 e 90 del D.Lgs. n. 159/2011 è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione, nella sezione pertinente, dell'Appaltatore ai sensi dell'articolo 1, co. 52 *bis* della citata legge;

i) l'Appaltatore, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 53, co. 4, secondo periodo, e 117, co. 1, del Codice dei Contratti , ha costituito in data 08/10/2026 con la compagnia Zurich Insurance Europe AG, Via Benigno Crespi, 23 la garanzia secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, conforme allo schema di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante: "*Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni*";

j) l'Appaltatore ha stipulato le polizze assicurative di cui al successivo articolo 11 del presente Contratto, secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto, come infra definito, e dalla normativa vigente e ne ha consegnato l'originale alla Stazione Appaltante;

k) in sede di offerta, l'Appaltatore ha:

   i. accettato ogni clausola presente nel disciplinare di gara, nei documenti ivi allegati, compreso il presente contratto, nonché in tutta la documentazione posta a base di gara;

   ii. indicato per ciascuna delle corrispondenti prestazioni l'/gli esecutore/i le di seguito indicato/i:

   - CO.GES.AP: Categoria di Lavori identificata con Codice OG2;
   - DEMO RESTAURI: Categoria di Lavori identificata con Codice OS2-A;
   - MANZO MARINA: Categoria di Lavori identificata con Codice OS2-A.

l) con il presente contratto, la Stazione Appaltante intende, pertanto, conferire a RTI CO.GES.AP COOP DEMO RESTAURI SRL MANZO MARINA l'appalto avente ad oggetto "L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI AFFERENTI AL PROGETTO CD. "VITTORIANO, ALA FORI IMPERIALI (GIÀ ALA BRASINI): RESTAURO DELLE STRUTTURE, ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI E RECUPERO DELLE FUNZIONI DIDATTICO-ESPOSITIVE";

TUTTO CIÒ PREMESSO, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 – **Premesse ed allegati**.

1.1 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto le superiori premesse e la

documentazione richiamata all'articolo 7 del Capitolato Speciale di Appalto, ancorché non materialmente allegata allo stesso.

1.2 In ipotesi di contrasto e/o d'incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente contratto e nei documenti contrattuali sopraindicati, vale l'interpretazione più favorevole alla puntuale e ottimale realizzazione dell'Appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

Articolo 2 – Definizioni.

2.1 Nell'ambito del presente contratto si intendono assunte le definizioni di cui all'articolo 1 del Capitolato Speciale di Appalto, cui si rinvia.

Articolo 3 – Oggetto. Luogo di esecuzione del Contratto.

3.1 L'Appalto ha per oggetto l'attività di progettazione esecutiva nonché l'esecuzione dei lavori "Vittoriano, Ala Fori Imperiali (già Ala Brasini): restauro delle strutture, adeguamento degli impianti e recupero delle funzioni didattico-espositive" (di seguito, "Progetto Ala Fori Imperiali");

3.2 La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, per il prezzo derivante dall'applicazione del ribasso d'asta dall'Appaltatore nella propria offerta, la progettazione esecutiva dell'opera e la realizzazione della medesima in tutte le sue parti e componenti, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari anche ove non espressamente indicate funzionali alla perfetta esecuzione dell'opera, in conformità al Progetto Definitivo posto a base di gara nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della Stazione Appaltante o Amministrazioni ed Enti competenti, ancorché tali prestazioni non siano specificamente previste nel presente Contratto e nei documenti contrattuali. Il presente atto è soggetto, altresì, a tutte le disposizioni del Capitolato Generale d'Appalto, per quanto vigente.

3.3 L'Appaltatore è tenuto ad eseguire l'intervento in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dalla disciplina di gara e dall'Offerta.

Sono altresì ricomprese nell'appalto le attività individuate all'articolo 1 del Capitolato Speciale di Appalto, di seguito riportate:

- ✓ coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

L'Appaltatore svolgerà le prestazioni relative ai servizi di progettazione presso la propria sede legale, mentre l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto si svolgerà presso l'Ala Brasini del Complesso del Vittoriano di Roma in Via San Pietro in Carcere, Fori Imperiali Roma (RM), il tutto come meglio definito nella documentazione progettuale e nel Capitolato.

Articolo 4 – Corrispettivo. Modalità di pagamento.

4.1 Il corrispettivo per l'Appalto, al netto dell'I.V.A. e fatta salva la liquidazione finale, è pari a

a) € 120.930,512 (euro centoventimilanovecentotrenta/512), di cui € 101.753,83 (euro centounomilatettecentocinquantatre/83) non soggetti a ribasso, per la progettazione esecutiva;
b) € 3.459.750,056 (Euro tremilioniquattrocentocinquantanovemilasettecentocinquanta/056) per lavori;
c) € 259.895,28 (Euro duecentocinquantanovemilaottocentonovantacinque/28) quali costi della sicurezza (CS) non soggetti a ribasso d'asta;

per un importo complessivo di € 3.840.575,85 (euro tremilioniottocentoquarantamilacinquecentosettantacinque/85) oltre IVA.

4.2 Il corrispettivo dell'appalto, determinato "a corpo" sia per la progettazione esecutiva che per la quota relativa all'esecuzione dei lavori, secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale di Appalto, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Contratto, del Capitolato Speciale di Appalto e di tutti i documenti contrattuali.

4.3 L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al presente affidamento comprende e compensa integralmente tutte le attività, per la compiuta esecuzione dell'Appalto affidato, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.

4.4 Il corrispettivo che sarà dovuto all'Appaltatore per la progettazione esecutiva sarà pagato secondo le modalità previste dall'articolo 26 del Capitolato Speciale di Appalto.

Il corrispettivo che sarà dovuto all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori sarà pagato mediante l'emissione di Stati di Avanzamento Lavori (SAL), secondo le modalità, i termini e le condizioni disciplinati dall'articolo 29 del Capitolato Speciale di Appalto e nel rispetto dell'articolo 125 del Codice dei Contratti, contabilizzati ai sensi dell'articolo 29 del Capitolato Speciale di Appalto, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di Avanzamento dei Lavori di cui all'articolo 12, co. 1, lettere c) e d), dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti.

4.5 L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010.

4.6 L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena

di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/ 2010.

4.7 I pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario che l'Appaltatore ha indicato ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, di cui alla L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Si rappresenta che quanto previsto ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, della L. n. 136/2010 ha carattere di obbligatorietà. In mancanza di tale adempimento, il presente atto è da considerarsi nullo.

4.8 Ai sensi dell'articolo 125, co. 1, del Codice dei Contratti, sarà corrisposta nei termini indicati nel Capitolato Speciale di Appalto una somma, a titolo di anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale relativo ai lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia, da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.

4.9 In ottemperanza alla circolare dell'Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 17 del 17 Dicembre 2018, precisato con la risposta ad interpello n. 47 del 2024, in caso di affidamento delle opere ad un RTI, si specifica che la fatturazione da parte dei componenti del RTI e i connessi pagamenti della Stazione Appaltante devono avvenire pro quota di prestazioni eseguite al suddetto raggruppamento temporaneo poiché, ai sensi dell'articolo 68, co. 8, del Codice dei Contratti, ognuno dei partecipanti al raggruppamento conserva la propria autonomia ai fini della gestione degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

4.10 È dovuto all'appaltatore il pagamento del premio di accelerazione nei modi e nei termini indicati nel Capitolato.

Articolo 5 – Termini di esecuzione e penali. Proroga. Sospensioni.

5.1 L'esecuzione avrà inizio coi modi e nei termini indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

5.2 Il tempo utile per ultimare le prestazioni oggetto di Appalto è fissato in 353 (trecentocinquantatre) giorni naturali e consecutivi, come di seguito precisato:

- **Progettazione esecutiva**: 45 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del Verbale di avvio del servizio, come previsto dal Capitolato; sulla base delle disposizioni del RUP con l'emissione di apposito ordine di servizio a seguito della sottoscrizione del contratto o in caso di avvio anticipato del servizio sotto riserva di legge, secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto per la consegna della progettazione esecutiva;
- **Lavori: 308 giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori redatto ai sensi dell'articolo 3, dell'Allegato II.14 per la ultimazione dei lavori.

Per l'individuazione delle scadenze intermedie afferenti all'attività di progettazione esecutiva, si rinvia all'articolo 13 del Capitolato Speciale d'Appalto.

5.3 Il mancato rispetto dei termini di cui alle precedenti clausole determinerà l'applicazione delle penali previste nel Capitolato Speciale d'Appalto all'articolo 18.

5.4 La stessa penale troverà applicazione anche per tutti gli altri casi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

5.5 Ferma restando l'applicazione delle penali *ut supra* previste, la Stazione Appaltante potrà, comunque, richiedere la risoluzione del presente Contratto per grave e/o reiterato inadempimento, fatto salvo il pagamento per i maggiori danni.

5.6 Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, la Stazione Appaltante potrà compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo.

5.7 L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine stabilito, può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui all'articolo 16 del Capitolato Speciale d'Appalto.

5.8 La sospensione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 121 del Codice dei Contratti, può essere disposta in ottemperanza e con le modalità previste dall'articolo 17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

5.9 Qualora l'ultimazione delle prestazioni avvenga in anticipo rispetto al termine indicato, è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato secondo le modalità indicate dall'articolo 18 del Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo 6 – Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi.

6.1 Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danni, l'Appaltatore è responsabile, verso la Stazione Appaltante, della realizzazione dell'Opera a regola d'arte. A tal fine, è obbligo dell'Appaltatore eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.

6.2 La Stazione Appaltante avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro intervento necessario, affinché i lavori siano eseguiti nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche, nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l'Appaltatore eseguirà le attività entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante, anche per il tramite del Direttore del Lavori.

6.3 L'Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori, e/o ai suoi subfornitori.

6.4 L'Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, nonché a risarcire i danni

conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri.

6.5 L'Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli Enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o dei suoi subappaltatori e/o subfornitori, di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.

Ai sensi dell'articolo 41, co. 8 *bis* del Codice dei Contratti, qualora nel corso dell'esecuzione dell'intervento oggetto del presente contratto dovessero emergere errori od omissioni nella progettazione tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione, l'Appaltatore si impegna sin d'ora, a titolo transattivo, a rimediare in forma specifica a detti errori o omissioni ponendo in essere ogni prestazione a tal fine richiesta dalla Stazione Appaltante.

6.6 L'Appaltatore si obbliga comunque a svolgere tutti gli interventi e le prestazioni oggetto del presente Contratto conformemente a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e da tutte le norme tecniche da esso richiamate.

6.7 La gestione dei rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie all'esecuzione delle Opere oggetto dell'Appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle Leggi e delle normative vigenti e sarà a totale carico dell'Appaltatore. L'inosservanza degli obblighi previsti nella presente clausola comporterà la risoluzione del Contratto *ex* articolo 1456 del codice civile.

6.8 Nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e adottare tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.

6.9 L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le clausole indicate nelle clausole 6.7 e 6.8 che precedono, all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'intervento oggetto dell'Appalto.

6.10 L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'esecuzione dell'Opera apposite clausole che prevedano: i) l'osservanza degli obblighi previsti dall'articolo 119, co. 6, del Codice dei Contratti; ii) l'esecuzione dei pagamenti del **/** dei corrispettivo**/**i

subordinatamente alla presentazione, da parte del beneficiario del pagamento medesimo, di idonea documentazione attestante l'avvenuto versamento all'Erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, ove applicabile, e dell'imposta sul valore aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse a fronte delle prestazioni svolte nell'ambito del presente appalto.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 57 del Codice dei Contratti, trovano applicazione le specifiche tecniche e le clausole contrattuali cd. criteri ambientali minimi (di seguito, "*CAM*") di cui (i) al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 (G.U. n. 183 del 6 agosto 2022) "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" (CAM Edilizia) (ii) e al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.254 (G.U. n. 184 del 8 dicembre 2022) "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni" (CAM Arredi).

In particolare, per le opere edili in oggetto, non essendo coinvolta la ristrutturazione dell'intero edificio, i CAM si applicano limitatamente ai capitoli del D.M. del 23 giugno 2022 n.256:

- 2.5 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione;
- 2.6 Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere.

Per le opere di allestimento, l'appalto non prevede il noleggio di forniture, pertanto i CAM si applicano limitatamente ai criteri del Capitolo 4 del D.M. del 23 giugno 2022 n. 254:

- Capitolo 4: Criteri ambientali minimi per la fornitura di arredi per interni.

In particolare, si rinvia alla "EL.G/ 13 RELAZIONE SUI CAM" contenuta all'interno del progetto definitivo, sub Allegato n. 1, al presente Disciplinare.

6.a) Obblighi specifici relativi al rispetto delle pari opportunità

A pena di applicazione delle penali e/o della risoluzione del contratto come di seguito disciplinate, l'Appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore cinquanta a (50), ai sensi dell'articolo 1, co. 2, dell'Allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023, è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei (6) mesi dalla stipulazione del contratto, la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La predetta "relazione di genere" deve, altresì, essere tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la relazione di cui all'articolo 1, co. 1, dell'Allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023.

A pena di applicazione delle penali e/o della risoluzione del contratto come di seguito disciplinate, l'Appaltatore che occupa o occuperà un numero di dipendenti pari o superiore a 15, ai sensi dell'articolo 1, co. 3, dell'Allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023, deve consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei (6) mesi dalla stipulazione del Contratto:

- la certificazione di cui all'articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, ovvero una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché
- una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima L. n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta (ovvero, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a suo carico alla legge n. 68/1999, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a suo carico).

La predetta relazione deve, altresì, essere tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 1, co. 1, dell'Allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023.

La violazione dell'obbligo del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento.

L'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è, altresì, obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui al combinato disposto dell'articolo 57, co. 1, lett. a) e dell'articolo 1, co. 4 e 7, dell'Allegato II.3 al Codice dei Contratti. Segnatamente, secondo quanto meglio precisato nel Capitolato e nel Disciplinare di gara nel caso in cui per lo svolgimento del presente Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia necessario per l'Appaltatore procedere a nuove assunzioni, lo stesso sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 16% (sedici percento) e al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al precedente articolo 5 e/o la risoluzione del Contratto di cui al successivo articolo 14.

Articolo 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

7.1 L'Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni, emesse dalla Stazione Appaltante, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla disciplina e alla conduzione dei lavori.

7.2 L'Appaltatore è obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'esecuzione

delle opere e prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto, l'integrale trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui la stessa non abbia aderito alle associazioni che hanno stipulato i citati contratti collettivi nazionali e territoriali oppure abbia receduto da esse. In caso di inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la Cassa Edile, accertata tramite DURC, si procederà come specificato e regolato dall'articolo 11, co. 6, del Codice di Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procederà secondo quanto specificato dalla disposizione da ultimo citata.

7.3. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

7.4 Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nel Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo 8 – Certificato di Collaudo

8.1 Ai sensi dell'articolo 116, co. 2, del Codice dei Contratti, si darà seguito alla verifica del Contratto mediante emissione di certificato di collaudo; il certificato sarà redatto dall'organo di collaudo nominato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 15 dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti entro il termine di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori nel rispetto dell'articolo 116, co. 2, del Codice dei Contratti per lavori non rientranti nella fattispecie dell'articolo 28, co. 1, lett. b), dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti.

8.2. Il certificato di cui al paragrafo 8.1 assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione; il silenzio della Stazione Appaltante protrattosi per 2 (due) mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

8.3 L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'Appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate ai sensi dell'articolo 60 del Capitolato speciale di Appalto.

8.4 Per la redazione del suddetto certificato trova applicazione la disciplina prevista dall' articolo 116 del Codice dei Contratti e gli articoli da 13 a 30 dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti, nonché quanto previsto dall'articolo 61 del Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo 9 – Subappalto.

9.1 L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 119, co. 4, del Codice dei Contratti, in sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni: Categoria di lavori OS6, OS28; OS30.

9.2 Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo 119 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 2, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore si è impegnato in sede di offerta a subappaltare la percentuale non inferiore al 20% a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice dei Contratti.

9.3 Fermi restando i casi di pagamento diretto dei subappaltatori previsti dall'articolo 50 del Capitolato Speciale di Appalto e dal successivo punto 9.4, la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, corredate dalla documentazione attestante l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale di cui al precedente paragrafo 6.10 del presente Contratto, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

9.4 In deroga a quanto previsto al periodo precedente, in virtù della previsione di cui all'articolo 119, co. 11, del Codice dei Contratti, quando il subappaltatore o il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa, ovvero in caso in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, ovvero su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, la Stazione Appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti; in questo caso, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascuno Stato di Avanzamento Lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

9.5 Ai sensi dell'articolo 119, co. 12, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, co. 2-bis, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, del Codice dei Contratti ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis del Codice dei Contratti.

9.6. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è

responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), dell'articolo 119 del Codice dei Contratti, l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale per gli obblighi retributivi e contributivi.

9.7 Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nel Capo 9 del Capitolato Speciale d'Appalto.

9.8 Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo relativamente alla parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 57 del Codice dei Contratti e come indicati nel presento atto e nel CSA. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 6, sotto paragrafo 6.a) del presente Contratto ("*6.a) Obblighi specifici relativi al rispetto delle pari opportunità"*);
- obbligo di cui all'articolo 1, co. 2, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti. A tal fine il subappaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto, qualora occupi oltre cinquanta (50) dipendenti e sia tenuto (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità, dovrà produrre copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell'esecuzione del presente Contratto, ai fini del rispetto degli obblighi.

Trovano applicazione anche per il subappaltatore le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui (i) al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 (G.U. n. 183 del 6 agosto 2022) e (ii) al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.254 (G.U. n. 184 del 8 dicembre 2022). In particolare, si rinvia alla "EL.G/ 13 RELAZIONE SUI CAM" contenuta all'interno del progetto definitivo.

Articolo 10 – Garanzia definitiva. Fideiussioni a garanzia dell'anticipazione e a garanzia del saldo.

10.1 Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 53, co. 4, secondo periodo, e 117, co. 1 del Codice dei Contratti, l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto ha prestato una polizza fideiussoria a titolo di garanzia, denominata garanzia definitiva, per un importo pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale. La polizza è stipulata con Zurich Insurance Europe AG, Via Benigno

Crespi 23, Milano Polizza n° PC7OR9AG.

10.2 L'Appaltatore presterà, altresì, la garanzia di cui all'articolo 125, co. 1, del Codice dei Contratti e la garanzia di cui all'articolo 117, co. 9, del medesimo Codice dei Contratti.

10.3 Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nel Capo 6 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 11 – Polizze assicurative.

11.1 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117, co. 10, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore ha consegnato le seguenti polizze assicurative, le quali sono state costituite secondo le modalità, i termini e le condizioni indicati nell'articolo 37 del Capitolato Speciale di Appalto:

a) ai sensi del comma 1 dell'articolo 37 del Capitolato Speciale di Appalto: polizza a copertura dei danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento, distruzione totale o parziale di impianti ed opere, così distinta:

Partita 1) - per le opere oggetto del contratto: il rimborso dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le opere assicurate con massimale di copertura pari € 3.840.575,85 (Euro tremilioniottocentoquarantamilacinquecentosettantacinque/00);

Partita 2) - per le opere preesistenti: il rimborso dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate, con massimale di copertura pari ad € 192.028,79 (Euro centonovantaduemilaventotto/79);

Partita 3) - per demolizioni e sgomberi: il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle opere assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle opere assicurate, con un massimale di copertura pari € 192.028,79 (Euro centonovantaduemilaventotto/79)). La polizza è stipulata con Zurich Insurance Europe AG, Via Benigno Crespi 23, Milano Polizza n° PC670JD3 con decorrenza dalla data di consegna dei lavori dal 09/09/2026 fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio**/**certificato di regolare esecuzione.

b) ai sensi del comma 2 dell'articolo 37 del Capitolato Speciale di Appalto: polizza contro la responsabilità civile per danni causati a terzi, con un massimale pari ad € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00). La polizza è stipulata con Zurich Insurance Europe AG, Via Benigno Crespi 23, Milano Polizza n° PC670JD3 con decorrenza dalla data di consegna dei lavori dal 09/09/2026 fino alla emissione del certificato di collaudo.

11.2 Per quanto non previsto nel presente articolo, si farà riferimento alla disciplina dell'articolo 117, co. 10 del Codice dei Contratti e dell'articolo 37 del Capitolato Speciale di Appalto, che si intendono integralmente richiamati.

11.3 Per quanto riguarda le polizze assicurative afferenti all'attività di progettazione e alle eventuali

ulteriori attività oggetto di appalto, si rinvia all'articolo 37 del Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo 12 – Cessione del Contratto e cessione dei crediti.

12.1 Si applica quanto disposto dall'articolo 34 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 13 – Recesso.

13.1 Fermo restando quanto espressamente previsto dall'articolo 14 del presente Contratto nonché dal successivo comma 13.2, la Stazione Appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all'Appaltatore mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata, eletto come domicilio digitale, il tutto in conformità all'articolo 123 del Codice dei Contratti.

13.2 Salvo quanto previsto dal successivo comma, in caso di recesso della Stazione Appaltante, l'Appaltatore ha diritto al pagamento dei materiali esistenti in magazzino secondo quanto previsto dall'articolo 123, co. 3, del Codice dei Contratti, nonché al pagamento di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

13.3 La Stazione Appaltante ha diritto di recedere, in tutto o in parte, dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo all'Appaltatore in caso si verifichino fattispecie che facciano venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto o – a titolo esemplificativo e non esaustivo – nel caso in cui l'Appaltatore sia sottoposto a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo ovvero siano in corso nei suoi confronti le relative procedure. Nel caso di recesso per giusta causa di cui al presente comma, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

13.4 Qualora ai sensi dell'articolo 99, co. 3-bis, del Codice dei Contratti, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, trovano applicazione le disposizioni previste dal Capitolato.

13.5 Dalla data di efficacia del recesso, anche in caso di recesso per giusta causa di cui al precedente comma 13.3, l'Appaltatore dovrà cessare le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

13.6. La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante comunicazione all'indirizzo PEC, indirizzata al domicilio digitale eletto indicato nell'articolo 14 che segue.

Articolo 14 – **Condizioni risolutive. Risoluzione. Clausole risolutive espresse.**

14.1 Il Contratto è altresì risolto di diritto *ex* articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

a) qualora l'Appaltatore incorra in una delle situazioni previste dall'articolo 94, co. 5, lett. d), del Codice dei Contratti, ed in particolare in caso di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta o di concordato preventivo ovvero qualora sia pendente procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) ai sensi dell'articolo 122, co. 1, lett. c) del Codice dei Contratti, se nei confronti di taluno dei soggetti indicati dall'articolo 94, co. 3, del Codice dei Contratti è intervenuto provvedimento di condanna passato in giudicato per i reati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;

c) mancato rispetto degli adempimenti di cui alla L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione delle disposizioni del presente Contratto e di quanto al riguardo previsto nel Capitolato Speciale di Appalto;

d) decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;

e) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

f) inadempimento degli obblighi previsti nel precedente articolo 6.7 del presente Contratto, relativi alla gestione dei rifiuti prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie all'esecuzione delle Opere oggetto dell'Appalto;

g) inadempimento degli obblighi previsti nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale di Appalto, ove espressamente indicata l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice Civile;

h) ai sensi dell'articolo 122, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione;

14.2 La risoluzione *ex* articolo 1456 del Codice Civile si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale della Stazione Appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia al domicilio digitale eletto tramite posta elettronica certificata – PEC.

14.3 Qualora, successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo, il presente Contratto sarà immediatamente ed automaticamente risolto a cura della Stazione Appaltante.

14.4 La Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto *ex* articolo 1453 del Codice Civile, sempre che l'Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essergli notificata

dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata, anche ai sensi dell'articolo 122 del Codice dei Contratti, nei casi qui di seguito indicati:

a) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

d) sospensione dei lavori non autorizzata o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal Contratto;

f) associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, subappalto abusivo;

g) non rispondenza dei beni o materiali forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo dell'Opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n. 81 del 2008;

i) contestazione e applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale;

l) gravi violazioni di legge

m) revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto dell'Appalto;

n) in tutti i casi in cui la risoluzione è espressamente prevista nel Capitolato Speciale di Appalto e dal presente Contratto.

14.5 In caso di risoluzione, la Stazione Appaltante procederà, in primo luogo, all'escussione della fideiussione di cui al precedente articolo 10, nonché tratterrà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento, ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. Quanto precede, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento del maggior danno.

14.6 L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

14.7 Qualora non sia possibile garantire il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non sia stata possibile la rinegoziazione secondo buona fede, le Parti possono invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, fermo restando il pagamento delle prestazioni

eseguite e dei materiali già acquistati, senza che alcun ulteriore indennizzo o dazione di altro genere possa essere pretesa dall'Appaltatore, qualora il diritto di risolvere il contratto sia esercitato dalla Stazione Appaltante.

14.8 Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nell'articolo 55 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 15 – Riservatezza e proprietà dei documenti.

15.1 L'Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all'esecuzione del Contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'Appalto. L'Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.

15.2 Tutti i documenti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, come anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante e devono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al completamento dei lavori. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza avranno comunque validità per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia, per qualsivoglia motivo, del rapporto contrattuale.

15.3 Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del precedente articolo 4, co. 1, resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico della documentazione e degli elaborati prodotti all'esito delle attività di indagine, nonché di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore, dai suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.

15.4 Quanto realizzato in esecuzione del presente Contratto diviene di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante.

15.5 Parimenti restano di proprietà della Stazione Appaltante le metodologie, le tecniche nonché le scoperte relative all'elaborazione dei dati sviluppati in esecuzione del Contratto.

15.6 Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva della documentazione, degli elaborati e dei risultati conseguiti per effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcune eccezioni di sorta.

15.7 L'Appaltatore dovrà garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui i prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena e incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente.

15.8 L'Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dall'Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.

15.9 L'Appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante copia di tutta la documentazione, creata, predisposta o realizzata dall'Appaltatore medesimo ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti d'uso, diritti di proprietà intellettuale e di *copyright*, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari per garantirne l'uso illimitato. Pertanto, la Stazione Appaltante potrà disporre la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, il trasferimento a terzi, la duplicazione, la cessione, anche parziale, o comunque lo sfruttamento di detti beni ed elaborati.

15.10 L'Appaltatore deve altresì provvedere, senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante, al completamento delle attività di trasferimento di conoscenze al personale della Stazione Appaltante, per la piena fruibilità in autonomia dei lavori realizzati.

15.11 L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le clausole indicate nei paragrafi che precedono, all'interno dei contratti sottoscritti con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'intervento oggetto dell'Appalto.

Articolo 16 – Trattamento dei dati personali.

16.1 Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della *Privacy*, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.

16.2 Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

16.3 La Stazione Appaltante, relativamente alle attività che deriveranno dal presente Contratto, è Titolare del trattamento. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento https://vive.cultura.gov.it**.**

16.4 La Stazione Appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, individua l'Appaltatore quale "*Responsabile del trattamento*" ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, relativamente allo svolgimento delle prestazioni derivanti dal presente Contratto, secondo le condizioni e le istruzioni contenute nello specifico "*Accordo di nomina a Responsabile di Trattamento*" allegato al presente Contratto.

La sottoscrizione del Contratto da parte dell'Appaltatore equivale anche ad accettazione della nomina.

Articolo 17 – Elezione di domicilio.

17.1 L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, dichiara di eleggere domicilio legale ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti, al seguente indirizzo PEC: COGESAP1@LEGALMAIL.IT.

17.2 Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente Contratto e degli interventi che ne costituiscono oggetto.

Articolo 18 – Collegio Consultivo Tecnico.

18.1 Nel caso di Collegio Consultivo Tecnico costituito in via facoltativa prima dell'avvio dell'esecuzione del Contratto, saranno indicati i compiti e le funzioni attribuite al suddetto organo secondo quanto previsto dall'articolo 3, co. 4, dell'Allegato V.2 al Codice dei Contratti.

Articolo 19 – Foro esclusivo.

19.1 Tutte le controversie che sorgessero tra le Parti in merito al, o in dipendenza dal, Contratto, saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

Articolo 20 – Spese contrattuali, imposte, tasse.

20.1 Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto.

20.2 Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

20.3 Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di che precedono, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato Generale d'Appalto.

20.4 A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'Appalto.

20.5 Il presente Contratto è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto; l'I.V.A. è regolata dalla legge;

tutti gli importi citati nel Capitolato Speciale di Appalto e nel presente Contratto si intendono I.V.A. esclusa.

Il presente Contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

VIVE – Vittoriano Palazzo Venezia
Il legale rappresentante p.t.

Firmato digitalmente da
EDITH GABRIELLI
O = MINISTERO DELLA CULTURA
C = IT

_____

CO.GES.AP. SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO
Il legale rappresentante p.t.

RUGGIERO
AMBROSIO
21.10.2026
09:40:09
GMT+02:00

_____

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara altresì di aver preso visione e di accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni di cui agli articoli che seguono, avendo a tal fine apposto una seconda firma digitale sul presente documento:

Articolo 3 – Oggetto. Luogo di esecuzione del Contratto.

Articolo 4 – Corrispettivo. Modalità di pagamento;

Articolo 5 – Termini di esecuzione e penali. Proroga. Sospensioni;

Articolo 6 – Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi;

Articolo 10 – Garanzia definitiva. Fideiussioni a garanzia dell'anticipazione e a garanzia del saldo;

Articolo 11 – Polizze Assicurative;

Articolo 12 – Cessione del Contratto e cessione dei crediti;

Articolo 13 – Recesso.;

Articolo 14 – Condizione risolutiva. Risoluzione. Clausole risolutive espresse;

Articolo 15 – Riservatezza e proprietà dei documenti;

Articolo 16 – Trattamento dei dati personali;

Articolo 17 – Elezione di domicilio;

Articolo 18 – Collegio Consultivo Tecnico;

Articolo 19 – Foro esclusivo;

Articolo 20 – Spese contrattuali, imposte, tasse.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22

febbraio 2013.

CO.GES.AP. SOCIETA' COOPERATIVA DI

PRODUZIONE E LAVORO

Il legale rappresentante p.t.

RUGGIERO
AMBROSIO
21.10.2026
09:40:09
GMT+02:00

Si allega:

1) Documento contenente le misure di sicurezza adottate dall'Appaltatore ai fini del rispetto della normativa sulla Privacy;

2) Accordo di nomina a Responsabile di Trattamento.